

**CONDIZIONI GENERALI
PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE**

	Pagina
Introduzione	3
Glossario	3
Art. 1 Condizioni di privativa	3
Art. 2 Basi giuridiche delle relazioni fra l'Azienda e i suoi Clienti	3
Art. 3 Condizioni di fornitura	4
Art. 4 Regolarità della fornitura	4
Art. 5 Rete di distribuzione e allacciamenti	5
Art. 6 Richieste e disdette di fornitura	7
Art. 7 Protezione delle persone e degli impianti dell'Azienda	8
Art. 8 Installazioni interne e apparecchi	8
Art. 9 Apparecchi di misura e di controllo	9
Art. 10 Controllo del consumo	10
Art. 11 Tariffe	11
Art. 12 Fatturazione e pagamenti	11
Art. 13 Tasse di collaudo	12
Art. 14 Sospensione della fornitura di gas naturale	12
Art. 15 Contestazioni di ordine tecnico	13
Art. 16 Foro competente per contestazioni di ordine giuridico	13
Art. 17 Disposizioni transitorie	13
Art. 18 Disposizioni finali	13

Introduzione

Le presenti condizioni generali stabiliscono i termini di fornitura del gas naturale tramite la rete di distribuzione dell'Azienda AGE SA di Chiasso (in seguito AGE o Azienda) come pure le responsabilità dell'Azienda e dei suoi Clienti.

Le presenti condizioni generali tengono conto della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) del 23 marzo 1907 e delle altre norme e leggi vigenti.

Glossario

AGE SA: Acqua, Gas, Elettricità, Chiasso

Cliente/Abbonato: persona fisica o giuridica cui viene fornito gas naturale da parte di AGE.

Proprietario: persona fisica o giuridica che possiede il fondo interessato dall'allacciamento alla rete di distribuzione del gas naturale e/o che possiede l'impianto gas allacciato alla rete.

Art. 1 Condizioni di privativa

- 1.1 L'Azienda AGE SA esercita la privativa del servizio di vendita e distribuzione del gas naturale ai sensi della LMSP alle condizioni esposte in seguito ed in relazione alla potenzialità dell'impianto ed interesse dell'Azienda, per servizi di forza motrice, applicazioni caloriche e per qualsiasi scopo industriale e tecnico, nei comuni di Chiasso, Balerna, Coldrerio, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo e Castel S. Pietro (zona Gorla).
- 1.2 La privativa s'intende nel senso che i Comuni elencati, per principio, non permettono la distribuzione di gas naturale, sul loro territorio, da parte di altri Enti. Eccezioni possono essere permesse dall'Azienda quando le circostanze lo giustificassero e nel solo caso che non siano contrarie ed incompatibili con le disposizioni emanate dalle Autorità competenti a garanzia della sicurezza e dell'igiene singola e collettiva.

Art. 2 Basi giuridiche delle relazioni fra l'Azienda e i suoi Clienti

- 2.1 Le presenti condizioni generali, le prescrizioni che ne derivano, le tariffe in vigore, come pure qualsiasi contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche del rapporto fra l'Azienda AGE SA (sezione gas), in seguito chiamata AGE o Azienda, ed i suoi Clienti.
Sono riservate le disposizioni del Codice delle obbligazioni e delle leggi vigenti in materia.

- 2.2 L'allacciamento alla rete di distribuzione e il prelievo di gas naturale dalla rete implica l'accettazione delle presenti condizioni generali come pure delle prescrizioni e tariffe in vigore.
- 2.3 Ogni Cliente ha diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare gratuito delle condizioni generali. Esse possono essere consultate anche sul sito www.age-sa.ch.
- 2.4 Per forniture a grossi Clienti o per usi particolari l'Azienda può stabilire condizioni particolari di allacciamento e stipulare contratti speciali di fornitura che dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3. Condizioni di fornitura

- 3.1 L'Azienda ha la privativa per la vendita e la distribuzione di gas naturale su tutto il territorio da essa alimentato. Di conseguenza, nei limiti delle leggi in vigore, non è permesso a terzi di introdurre o vendere gas naturale nella zona di competenza dell'Azienda.
- 3.2 L'Azienda assicura la distribuzione del gas naturale in base alle presenti condizioni generali e nel limite delle possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e mantenimento dei propri impianti.
- 3.3 L'Azienda è autorizzata a chiedere ai Clienti una partecipazione ai costi di costruzione degli impianti e a fissare un importo minimo di consumo.
- 3.4 La fornitura di gas naturale ha inizio soltanto se risultano adempiuti i termini stabiliti dalle presenti condizioni generali.

Art. 4 Regolarità della fornitura

- 4.1 L'erogazione di gas naturale avviene generalmente, senza interruzione, di giorno e di notte.
- 4.2 L'Azienda può limitare o sospendere totalmente la fornitura di gas naturale nei casi seguenti:
 - a) forza maggiore come pericolo di guerra, disordini interni, scioperi sabotaggi, eventi naturali, ecc.;
 - b) eventi straordinari quali incendi, esplosioni, inondazioni, gelo, siccità, scariche atmosferiche, vento, neve, perturbazioni e sovraccarico della rete, ecc.;
 - c) interruzioni dovute all'esercizio quali riparazioni, manutenzioni, ampliamento della rete e interruzione di erogazione da parte del fornitore;
 - d) penuria di energia nell'interesse di assicurare l'approvvigionamento generale del Paese.

L'Azienda terrà conto, in simili casi nella misura del possibile, dei bisogni dei Clienti. Interruzioni o restrizioni prolungate prevedibili verranno se possibile annunciate in precedenza ai Clienti.

- 4.3 I Clienti sono tenuti a cautelarsi prendendo tutte quelle misure atte ad evitare danni diretti e indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale dell'erogazione di gas naturale come pure da fluttuazioni anormali della pressione.
- 4.4 L'Azienda si impegna a limitare il numero e la durata delle eventuali interruzioni allo stretto necessario.
- 4.5 I Clienti non hanno diritto ad alcuna indennità per danni diretti o indiretti a persone o cose causati da variazioni di pressione come pure da interruzioni e limitazioni della fornitura di gas naturale.

Art. 5 Rete di distribuzione e allacciamenti

- 5.1 La rete di distribuzione è costituita da condotte e dalle infrastrutture, posate di regola su area pubblica, che consentono il trasporto del gas naturale alle installazioni ad essa collegate.
- 5.2 La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione della rete spettano esclusivamente alla Azienda che ne è l'unica proprietaria.
- 5.3 L'estensione della rete viene effettuata entro i limiti consentiti dalle capacità tecniche della Azienda e tenendo conto dell'opportunità economica dell'eventuale estensione.
- 5.4 L'allacciamento è la condotta che consente il trasporto del gas dalla rete di distribuzione alle installazioni private. L'Azienda decide sul modo di esecuzione, sul tracciato e sulla sezione delle condotte; designa il punto di introduzione come pure la posizione degli apparecchi di misura e controllo. Per l'installazione dei collegamenti e degli apparecchi di misura come pure per la loro manutenzione, l'Azienda terrà conto il più possibile degli interessi del Proprietario, dei Locatori e degli Affittuari. L'Azienda cura l'esecuzione dell'allacciamento fino e compreso il contatore. L'allacciamento rimane di proprietà dell'Azienda sull'area pubblica e di proprietà del privato sull'area di sua pertinenza.

Il Proprietario è responsabile per il costante mantenimento in buono stato di esercizio di tutte le installazioni ubicate nel suo fondo, in particolare anche della porzione della condotta di allacciamento all'interno della sua proprietà o della proprietà di terzi attraversata dalla condotta.

Interventi di manutenzione, potenziamento o sostituzione dell'allacciamento fino al contatore (compreso) dovranno essere affidati ad AGE SA.

AGE SA si riserva di procedere a controlli durante la vita di esercizio degli impianti, che tuttavia non escludono né riducono in alcun modo la responsabilità dell'installatore o del Proprietario.

AGE SA non assume alcuna responsabilità per danni al Proprietario o a terzi dovuti a degrado, perdite, rotture o vetustà dell'installazione su proprietà privata.

- 5.5 Ogni edificio avrà di regola un allacciamento separato dotato di un proprio organo di chiusura (valvola).
- 5.6 Il diritto di azionare le saracinesche spetta unicamente alle persone autorizzate da AGE.
- 5.7 Eventuali derivazioni a stabili appartenenti allo stesso complesso, costituiscono parte integrante dell'impianto interno e pertanto devono essere eseguite a cura del Proprietario.
- 5.8 Le spese di esecuzione dell'allacciamento su area pubblica sono, di regola, a carico dell'Azienda mentre sull'area privata sono a carico del Proprietario. La valvola di derivazione, anche se situata su suolo pubblico, verrà fatturata al Proprietario. L'Azienda garantisce la regolare e conforme esecuzione dei lavori, provvedendo a sostituire, per un periodo di due anni, il materiale e gli impianti che si rivelassero difettosi. L'Azienda non si assume ulteriori responsabilità.
- 5.9 Gli scavi, la protezione delle condotte e le opere civili necessarie per l'allacciamento devono essere eseguiti dal Proprietario a proprie spese e secondo le indicazioni dell'Azienda.
- 5.10 In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.
- 5.11 L'Azienda ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dai contributi precedentemente pagati. Si riserva altresì di fare iscrivere al registro fondiario le servitù relative a questi raccordi.
- 5.12 Le condizioni alle quali potranno venire allacciati i fabbricati lungo le strade sprowiste di tubazioni principali di distribuzione oppure nei casi ove fosse previsto un notevole consumo di gas, saranno concordati con la Direzione dell'Azienda.
- 5.13 Le spese di manutenzione, di spostamento e dell'eventuale rimozione dell'allacciamento vengono suddivise tra l'Azienda e il Proprietario in base alle porzioni di loro proprietà. Per modifiche, spostamenti, eliminazioni o potenziamenti di un allacciamento esistente, effettuati su richiesta o necessità del Proprietario, il richiedente si assume l'onere anche della porzione situata sul suolo pubblico.
- 5.14 Il Proprietario è tenuto ad avvertire immediatamente l'Azienda qualora sospettasse una fuga di gas nella condotta situata sul suo sedime.

- 5.15 Il Proprietario di uno stabile allacciato alla rete di distribuzione è tenuto ad accordare o procurare gratuitamente all'Azienda il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti, anche se questi servono altre proprietà.
- 5.16 La richiesta d'allacciamento nonché le domande per l'installazione interna o modificazioni di quelle esistenti, dovranno essere presentate per iscritto all'Azienda. A tale scopo saranno rilasciati gratuitamente appositi moduli stampati. Se il Cliente non è Proprietario del fondo, la domanda di allacciamento dovrà essere controfirmata dal Proprietario del fondo, il quale si dichiara così d'accordo con la richiesta.

Con la richiesta di allacciamento, il Proprietario si impegna a concedere e a far concedere, gratuitamente, il permesso di collocare sulle proprietà entro le quali ha sede l'impianto, eventualmente sui terreni in vicinanza di queste, tutte le tubazioni necessarie destinate al trasporto del gas. Le relative servitù sono iscritte a registro fondiario.

Art. 6 Richieste e disdette di fornitura

- 6.1 Le richieste di nuovo abbonamento per la fornitura di gas naturale in oggetti già allacciati alla rete di distribuzione vanno inoltrate all'Azienda con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.
- 6.2 Il Cliente può disdire il contratto di fornitura, salvo accordi particolari, in ogni momento con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. Nel caso di disdetta il Cliente è tenuto al pagamento del gas consumato fino alla lettura finale del contatore e degli eventuali importi fissi stabiliti dalle tariffe.
- 6.3 Qualsiasi cambiamento di domicilio va annunciato in tempo utile all'Azienda sia dal Cliente in partenza, sia dal Proprietario dello stabile.
- Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto dal venditore specificando la data del trapasso.
- 6.4 Il Proprietario è responsabile nei confronti dell'Azienda del consumo di gas e di qualsiasi altro canone tariffale concernente eventuali locali non affittati o impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'Azienda per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri Inquilini.
- 6.5 La temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.
- 6.6 Per il ripristino dell'esercizio di un impianto precedentemente messo fuori servizio è richiesto un preventivo accordo con l'Azienda.

- 6.7 Le richieste e le disdette di abbonamenti sono di responsabilità esclusiva del Cliente e possono avvenire:
- di persona presso il servizio Clienti di Age Sa, Piazza Bernasconi 6, 6830 Chiasso;
 - per posta, allo stesso indirizzo ;
 - per e-mail all'indirizzo fatturazione@age-sa.ch;
 - tramite il portale internet dell'Azienda, alla pagina <http://www.age-sa.ch/sportello-virtuale>.

Art. 7. Protezione delle persone e degli impianti dell'Azienda

- 7.1 Se il Cliente o il Proprietario intende eseguire o far eseguire da terzi, in prossimità di condotte del gas, lavori di qualsiasi genere (lavori di costruzione con mezzi meccanici, scavi, esplosioni, ecc.) che potrebbero danneggiare le condotte stesse o metterne in pericolo l'esercizio, deve avvertire tempestivamente l'Azienda che ordinerà le misure di sicurezza adeguate e fisserà la partecipazione alle spese.
- 7.2 Chiunque intendesse eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo di qualsiasi genere su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte appartenenti all'Azienda. La richiesta dei piani delle infrastrutture dell'Azienda può essere fatta tramite l'apposito formulario presente nel sito web di AGE SA all'indirizzo <http://www.age-sa.ch/sportello-virtuale> (Formulario richiesta piani infrastrutture). Prima del riempimento dello scavo, chi lo ha eseguito o fatto eseguire deve nuovamente mettersi in comunicazione con l'Azienda affinché le condotte messe allo scoperto possano essere controllate e protette.

Art. 8 Installazioni interne e apparecchi

- 8.1 L'installazione interna ha inizio dal contatore, è attuata a cura e spese del Proprietario e deve essere eseguita da un installatore autorizzato dall'Azienda. I lavori non potranno essere iniziati prima dell'approvazione dei piani da parte dell'Azienda.
- 8.2 L'Azienda si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati, rese necessarie da nuove modalità di fornitura. Se entro un congruo termine il Proprietario non dà seguito all'invito dell'Azienda, questa potrà eseguire o far eseguire a spese del Proprietario la trasformazione ritenuta necessaria.
- 8.3 Gli impianti interni sono da eseguire conformemente alla versione più aggiornata delle direttive per l'esecuzione di impianti gas, in particolare la direttiva G1 riguardante l'installazione di impianti interni, edita dalla SSIGA, e facendo uso di materiale omologato dalla stessa SSIGA.

- 8.4 Gli incaricati dell'Azienda, avranno il diritto di accedere in ogni tempo ai locali ove sono installati gli apparecchi di misura e controllo.
- 8.5 L'Azienda ha il dovere e il diritto di sorvegliare e collaudare i lavori eseguiti dagli installatori. La spesa di collaudo verrà fatturata all'installatore. Il responsabile ultimo della bontà di esecuzione dell'impianto è il Proprietario.
- AGE SA si riserva di eseguire controlli successivi sulla conformità e sullo stato dell'impianto, fatturando al proprietario le spese di controllo, secondo tariffa applicabile.
- 8.6 L'Azienda può rifiutare la fornitura di gas naturale nel caso in cui gli impianti non sono stati eseguiti secondo le prescrizioni e le modalità imposte dall'Azienda né in conformità ai piani presentati a norma dell'art. 8.1.
- 8.7 L'immissione del gas negli impianti privati viene effettuata, dopo il collaudo, su richiesta e a rischio del Proprietario.
- 8.8 Il Proprietario deve far eseguire a proprie spese le riparazioni dei difetti degli impianti che gli vengono segnalati dall'Azienda.
- 8.9 Se i guasti costatati in impianti privati sono tali da causare perturbazioni alla rete che li alimenta, il Proprietario deve far eseguire immediatamente le necessarie riparazioni e l'Azienda può sospendere la fornitura di gas naturale.
- 8.10 È vietata l'esecuzione di riparazioni, aggiunte o modifiche dell'installazione da parte di persone non autorizzate dall'Azienda e senza il preventivo accordo della stessa.

Art. 9 Apparecchi di misura e di controllo

- 9.1 I contatori e gli apparecchi di misura e di controllo che saranno necessari, verranno forniti esclusivamente dall'Azienda che ne curerà il montaggio e la manutenzione e rimarranno di sua proprietà.
- 9.2 La decisione sul tipo e grandezza del contatore spetta esclusivamente all'Azienda, la quale avrà pure il diritto di installare altri apparecchi di controllo.
- 9.3 L'Azienda si riserva il diritto di procedere alla sostituzione dei contatori noleggiati ai Clienti quando lo riterrà opportuno.
- 9.4 Il Proprietario dovrà assegnare per le installazioni degli apparecchi di misura e controllo un luogo conveniente, d'accesso facile, posto al sicuro dalle oscillazioni, dalla polvere, dall'umidità e dal gelo. Il luogo di installazione dovrà trovarsi preferibilmente all'esterno dell'edificio. La disposizione è fissata d'accordo con l'Azienda in modo che la posa e lo smontaggio del contatore possano farsi comodamente e che le indicazioni si possano facilmente rilevare.

- 9.5 Il Proprietario dello stabile è tenuto a rispondere per i danni a tutti gli apparecchi di misura e di controllo causati da incendi o da altri sinistri.
- 9.6 Ogni atto che abbia lo scopo di falsificare le indicazioni degli apparecchi, di impedire il regolare funzionamento o di ottenere una registrazione incompleta del gas consumato, verrà denunciato all'Autorità competente, per la procedura ai sensi della Legge Federale del 24 giugno 1902. Per la manomissione dei piombi in generale, sarà applicata una multa fino a CHF 500.00, senza pregiudizio per ogni ulteriore azione per i danni subiti.
- 9.7 Un apparecchio è ritenuto esatto quando la sua precisione è mantenuta nei limiti di tolleranza legale.
- 9.8 In caso di dubbio sull'esattezza delle indicazioni dei misuratori il Cliente potrà domandarne la verifica per iscritto previo deposito di CHF 50.00. Il contatore sarà in tal caso spedito ad un ente accreditato. In caso di contestazioni la decisione inappellabile viene affidata al METAS Ufficio federale di metrologia). Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio, spedizione e montaggio degli apparecchi, saranno a carico della parte in errore.
- 9.9 Nel caso in cui un contatore avesse cessato di funzionare o funzionasse irregolarmente, il gas verrà fatturato al Cliente in base ad una valutazione del consumo nel periodo a partire dal momento presunto dell'insorgere del malfunzionamento, fatta sulla base del consumo nel periodo precedente e in quello corrispondente dell'anno precedente.
- 9.10 I Clienti saranno tenuti a dare prontamente avviso all'Azienda di qualsiasi interruzione o irregolarità che dovessero constatare nel funzionamento degli apparecchi di misura o di controllo.

Art. 10 Controllo del consumo

- 10.1 Per la determinazione del consumo di gas naturale fanno stato le indicazioni dei contatori. La lettura dei contatori, la loro manutenzione nonché quella degli altri apparecchi di misura e di controllo vengono eseguite periodicamente da un incaricato dell'Azienda. In taluni casi il Cliente può essere invitato a leggere i contatori e a comunicare i dati all'Azienda. La lettura manuale verrà gradatamente sostituita da una lettura a distanza completamente automatizzata.
- 10.2 Ad eventuali errori di misura del gas naturale dovuti al cattivo funzionamento degli apparecchi, ecc., si porrà rimedio nel limite del possibile sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte. Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito in seguito a una nuova taratura. Se la nuova taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà

valutato dall'Azienda che terrà conto equamente delle indicazioni del Cliente. Questa valutazione sarà basata sul consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente, tenuto conto di modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

Se è possibile stabilire esattamente l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estenderà a tutto il periodo di funzionamento difettoso nel termine legale di prescrizione. Se l'inizio del malfunzionamento non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestato.

Art. 11 Tariffe

- 11.1 Le tariffe di consumo di gas naturale come pure quelle relative al nolo dei contatori saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione dell'Azienda. Il tariffario corrente è parte integrante delle presenti condizioni generali e può essere richiesto direttamente all'Azienda AGE SA oppure può essere consultato sul sito all'indirizzo <http://www.age-sa.ch/gas/regolamento-e-tariffe>.

Art. 12 Fatturazione e pagamenti

- 12.1 Il consumo verrà normalmente rilevato ogni 6 (sei) mesi. Le fatture verranno emesse ogni 3 (tre) mesi. Esse saranno alternativamente delle fatture intermedie e dei conguagli.
- Gli importi delle fatture intermedie vengono stabiliti sulla base dei dati di consumo del periodo precedente e dello stesso periodo dell'anno precedente mentre i conguagli si basano sui dati effettivi di consumo come da lettura dei contatori.
- 12.2 L'Azienda può modificare il periodo delle letture o delle fatturazioni. In particolare, una variazione della frequenza di lettura e di fatturazione è da prevedere a seguito dell'installazione sistematica di contatori predisposti alla telelettura (lettura a distanza) automatizzata.
- 12.3 L'importo degli eventuali lavori eseguiti dall'Azienda per conto del Proprietario o dell'Abbonato, le forniture di materiale, l'eventuale contributo degli allacciamenti e le multe verranno fatturate a parte.
- 12.4 Gli eventuali abbuoni o sconti verranno di regola accreditati sulla bolletta successiva.
- 12.5 Le fatture o le bollette devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della loro emissione. Ogni ritardo darà luogo a un richiamo che fissa un nuovo termine di 10 giorni, scaduti i quali l'Azienda inizia la procedura di incasso, e può sospendere la fornitura di gas. Le spese di richiamo saranno addebitate al Cliente.
- 12.6 Gli errori delle fatture e dei pagamenti possono essere rettificati successivamente riservate le disposizioni dell'art. 10.2.

- 12.7 In caso di contestazione degli addebiti, il Cliente è obbligato a pagare ugualmente tutto l'importo, riservandosi il diritto d'inoltrare reclamo scritto all'Azienda, la quale ne terrà conto nella liquidazione successiva qualora il reclamo risultasse giustificato. Per nessuna ragione il Cliente ha il diritto di rifiutare il pagamento delle fatture o bollette o trattenere sulle stesse degli importi qualsiasi.
- 12.8 L'Azienda si riserva il diritto, in casi particolari, di chiedere degli acconti, calcolati su consumi probabili. Essa ha pure il diritto di esigere il pagamento anticipato o di pretendere un'adeguata cauzione.

Tutte le comunicazioni ed i reclami che l'Abbonato intende fare, dovranno essere rivolti per iscritto direttamente all'Azienda. Non sono validi quelli fatti verbalmente o unicamente a dipendenti dell'Azienda stessa.

Art. 13 Tasse di collaudo

- 13.1 L'Azienda è autorizzata a prelevare dagli installatori le tasse per le operazioni di collaudo precisate nelle corrispondenti disposizioni tariffarie emanate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Sospensione della fornitura di gas naturale

- 14.1 L'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di gas naturale, con preavviso scritto, quando il Cliente o chi per esso:
- a) utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti o che mettono in pericolo persone o cose;
 - b) sottrae o consuma illecitamente gas naturale contravvenendo alla legge e alle tariffe;
 - c) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni;
 - d) trasgredisce ripetutamente a qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti dell'Azienda;
 - e) non si attiene alle prescrizioni delle presenti condizioni generali.
- 14.2 Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio o di piombare senza avvertimento alcuno qualsiasi apparecchio difettoso e tale da presentare rischi di incendio o da mettere in pericolo persone o cose.
- 14.3 Qualora un Cliente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffali o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compresi interessi e spese.
- 14.4 In caso di sospensione di fornitura di gas naturale, il Cliente dovrà ugualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso l'Azienda senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni subiti.

14.5 Ogni infrazione alle presenti condizioni generali avrà come conseguenza la soppressione della fornitura di gas naturale da parte dell'Azienda. La sanzione non libera il Cliente dagli impegni assunti nei confronti dell'Azienda. Sono riservati l'azione penale e l'azione civile per il risarcimento del danno causato all'Azienda.

Art. 15 Contestazioni di ordine tecnico

15.1 Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio dell'Ispettorato della Società Svizzera dell'Industria dell'Acqua e del Gas (SSIGA).

Art. 16 Foro competente per contestazioni di ordine giuridico

16.1 È competente la Pretura di Mendrisio-Sud, con riserva di quanto previsto dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

Art. 17 Disposizioni transitorie

17.1 Le convenzioni e i contratti attualmente vigenti restano validi fino alla loro scadenza, alle condizioni stabilite. Dopo la loro scadenza, se rinnovati, dovranno essere adeguati alle presenti condizioni generali.

Art. 18 Disposizioni finali

18.1 Le presenti condizioni generali, approvate dal Consiglio di Amministrazione, entrano in vigore immediatamente. Esse annullano e sostituiscono ogni disposizione precedente.

Approvato dal Consiglio di amministrazione di Age Sa nella sua seduta del 13 marzo 2017.

Il Presidente
BRUNO ARRIGONI

Il Direttore
CORRADO NOSEDA